



2659 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. LUIGI LANZA
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. EMANUELE DI SALVO
Dott. GAETANO DE AMICIS

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 2033
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 41641/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R.L.

S.R.L.

S.P.A.

avverso l'ordinanza n. 5488/2010 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
17/07/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CAKEVELLI, che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio -

Udit'i difensori Avv.,

che hanno concluso per l'accoglimento dei
motivi di ricorso -

che

RITENUTO IN FATTO

1. [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l. e [redacted] s.p.a. hanno proposto, a mezzo dei loro difensori di fiducia, ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. avverso il provvedimento adottato dal G.I.p. presso Il Tribunale di Taranto in data 17 luglio 2013, a titolo di precisazione del decreto emesso dallo stesso Giudice in data 22 maggio 2013 - sì come integrato anche da un successivo provvedimento del 24 maggio 2013 - avente ad oggetto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 8.100.000.000,00, in relazione alla contestazione di alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato nell'ambito del procedimento originariamente pendente nei confronti della dirigenza della [redacted] s.p.a. e successivamente esteso alle società [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a., ai sensi degli artt. 5, 24-ter, comma 2, 25-undecies, comma 2, lett. a), b), c) ed h), 19 e 53 del D. Lgs. n. 231/01, nonché agli artt. 321 c.p.p., 104, 104-bis e 92, disp. att., c.p.p.,

1.1. In particolare, le società ricorrenti - premesso: a) di non essere sottoposte ad indagine penale, ciò che le accomuna alla socia di maggioranza [redacted]; b) di non essere beneficiarie di alcun conferimento a seguito di scissione dell'indagata [redacted], ciò che ne diversifica la posizione rispetto alla socia di maggioranza [redacted]; c) di non essere destinatarie del decreto emesso in data 22 - 24 maggio 2013 - tanto che l'esecuzione del vincolo cautelare veniva condotta nei soli confronti di [redacted], [redacted] e [redacted] - e di essere state tuttavia attinte *de facto* dal sequestro preventivo, a dispetto dei limiti oggettivi espressamente enunciati nel dispositivo del decreto in data 22 maggio 2013, nonché delle relative motivazioni - pongono preliminarmente in evidenza come il provvedimento del 17 luglio 2013 - estensivo del vincolo *in rem* nei confronti delle società soggette a controllo, collegamento o influenza dominante di [redacted] ovvero di [redacted] - modifichi in modo sostanziale il contenuto dell'originaria misura cautelare e non ne costituisca affatto una mera interpretazione *in executivis*, costituendo, semmai, l'effetto di un nuovo e separato impulso cautelare.

Al riguardo deducono, pertanto, tre motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.



1.2. Abnormità del provvedimento adottato il 17 luglio 2013, poiché il G.i.p., dietro un'apparente precisazione *in executivis*, individua un nuovo e distinto *genus* patrimoniale, classificato in base a nozioni giuridiche (controllo societario, collegamento, ecc.) del tutto estranee al dispositivo ed alle motivazioni del sequestro del 22-24 maggio 2013.

Si tratta, infatti, di un vincolo cautelare nuovo, che colpisce svariate società estranee a qualsivoglia criterio ascrittivo ex D. Lgs. n. 231/01, e niente affatto beneficiarie di alcuna operazione di scissione delle società indagate, costituito dal G.i.p. per via del tutto officiosa, non potendo la domanda del custode – amministratore tener luogo di una indefettibile richiesta cautelare da parte del P.M. .

1.3. Violazione di legge in relazione alla totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevabile *ictu oculi* dal suo esame, tenuto conto che la *res* attinta dal vincolo risulta descritta attraverso nozioni giuridiche astratte, non contenute nè logicamente deducibili dal dispositivo della prima cautela, ovvero dalle motivazioni di quella.

La relazione del custode-amministratore in data 27 giugno 2013, peraltro, non contiene alcuna motivazione del nuovo vincolo reale, né risulta allegata al provvedimento del G.i.p. In data 17 luglio 2013, onde il meccanismo della motivazione "per rinvio" non potrebbe neppure in astratto perfezionarsi.

1.4. Nullità del provvedimento ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 19 e 30 del D. Lgs. n. 231/01, poiché, da un lato, esso non allega, né dimostra, l'ascrivibilità alle società ricorrenti dei reati contestati nell'ambito del procedimento penale, secondo il rapporto di presupposizione invece contestato nei confronti di

e di , né afferma che quelle società abbiano mai tratto un profitto-risparmio dall'ipotetica consumazione dei reati-presupposto, dall'altro lato esso non indica in alcuna delle ricorrenti, né potrebbe farlo, un ente beneficiario di scissione, onde tali società non sono colpite neppure in tale veste, sul diverso piano dell'obbligazione civile configurabile ex art. 30 del su citato D. Lgs. .

Le ricorrenti, infatti, sono controllate da , società, quest'ultima, non indagata ed estranea alla genesi e all'incameramento dell'ipotizzato profitto da reato.



CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato e va accolto sulla base delle ragioni di seguito esposte.

3. Occorre preliminarmente osservare, sulla base di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (in motivazione, v. Sez. Un., n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/02/2009, Novi; da ultimo, Sez. 2, n. 47257 del 20/10/2009, dep. 11/12/2009, Rv. 245368), che il procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice di rito, con riferimento sia a quelle personali che a quelle reali, postula, come "indefettibile antecedente", uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il pubblico ministero rivolge al giudice.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 4 del 20-22 gennaio 1992) ha osservato, relativamente alla corretta interpretazione dei principi fissati dagli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, che "se, infatti, la domanda della parte privata costituisce espressione del diritto di agire e difendersi e se, ancora, la domanda del pubblico ministero si colloca nell'alveo dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, è evidente, allora, che la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista" verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei principi, specie se calati in un modello processuale che dichiaratamente mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzietà del giudice".

Se, come si premura di precisare la Relazione Illustrativa del Progetto preliminare al codice di procedura penale, deve essere da un lato esclusa "una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero (...) così è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescindano dalla iniziativa del pubblico ministero, il quale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente richiedente senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non *ex officio*".

Spetta, dunque, al pubblico ministero il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dal *devolutum*.



Ne discende, ancora, che il perimetro del potere deliberativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno *ius variandi* tale da consentirgli di debordare dallo specifico *petitum* che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare.

In tal senso, deve coerentemente escludersi non solo la possibilità che il giudice applichi *ex officio* una misura cautelare in mancanza di una domanda del pubblico ministero (*extra petita*), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, *in peius*, più grave di quella richiesta (*ultra petita*).

Ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo (Sez. Fer., 6/9/1990 n. 2668, Palma, Rv. 185652; Sez. III, 8/10/1998, n. 2554, P.M. in proc. Corigliano, Rv. 212169; Sez. VI, 26/6/2003, n. 35106, De Masi, Rv. 226515; Sez. VI, 10/7/2008, n. 33858, P.M. in proc. Maazouzi, Rv. 240799; Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, dep. 22/07/2011, Rv. 250742), la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice, riferita, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p., all'iniziativa indefettibile e riservata in via esclusiva al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare.

4. Ebbene, nella vicenda in esame è pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. non in relazione ad una richiesta cautelare proveniente dal P.M., ma ad una richiesta di precisazione della portata applicativa di un precedente provvedimento di sequestro adottato dal medesimo G.i.p. in data 22-24 maggio 2013, avanzata il 27 giugno 2013 dal custode e amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 8.100.000.000,00.

Su richiesta del custode, in particolare, il provvedimento impugnato ha inteso precisare due aspetti, richiamandosi al decreto di sequestro del 22 maggio 2013 e alla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che lo ha confermato: a) che le azioni, le quote sociali, i cespiti aziendali, le partecipazioni in portafoglio e la liquidità delle società che si ritengono controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di s.p.a. e .p.a. ex art. 2359 c.c., ivi incluse quelle controllate da s.p.a., devono intendersi sottoposti a sequestro preventivo



per equivalente sino all'importo sopra considerato, in ciò ritenendosi integralmente condivise le osservazioni svolte dallo stesso custode; b) che il sequestro dei cespiti aziendali, delle partecipazioni in portafoglio e della liquidità delle società che si ritengano controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di

s.p.a. e s.p.a. deve ritenersi senz'altro esteso all'intero valore di tali beni, sempre sino alla concorrenza della somma sopra indicata, e non li riguarda dunque pro quota, ossia in proporzione al capitale detenuto da s.p.a. e da s.p.a. nella società che possiede detti valori.

Con il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 maggio 2013 il vincolo cautelare era stato apposto, sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 8.100.000.000,00, con riguardo a beni (ossia, denaro, saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, *dossier* titoli ed eventuali cassette di sicurezza, partecipazioni in altre imprese, beni immobili e mobili registrati, impianti, macchinari, ecc.), nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia, ovvero interposizione reale fiduciaria, della società s.p.a., ovvero dell'ente o degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione - anche per incorporazione - o scissione parziale (dunque, beni nella disponibilità sia dell'ente scisso, sia dell'ente, o degli enti, beneficiari della scissione).

In via solo residuale, ed in caso di incapacienza dei beni sopra indicati, il provvedimento di sequestro aveva esteso il suo oggetto sui beni immobili nella disponibilità - anche mediante interposizione fittizia, ovvero interposizione reale fiduciaria - della società s.p.a., sempre che non si trattasse di beni strettamente indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento siderurgico tarantino.

Con successivo decreto del 24 maggio 2013, inoltre, il G.i.p. di Taranto aveva integrato il precedente provvedimento del 22 maggio 2013, specificando che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della

p.a. poteva essere eseguito anche su *"rapporti e/o disponibilità finanziarie di qualunque tipo e quale che sia la loro denominazione"*.

Ne discende che il provvedimento impugnato ha autorizzato, in difetto di una correlativa richiesta da parte del P.M., una estensione del sequestro preventivo in relazione ad oggetti (azioni, quote sociali, cespiti aziendali, ecc.) e a destinatari (le società ricorrenti, neanche sottoposte ad indagine riguardo al fatti di reato oggetto di contestazione) del tutto diversi rispetto a quelli indicati nell'originario decreto.



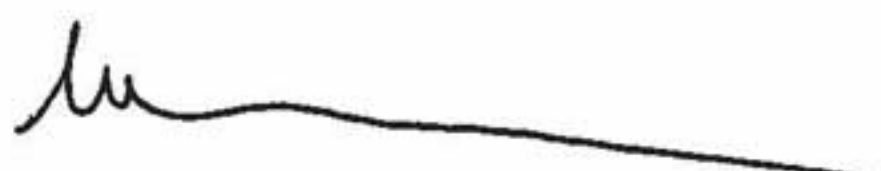
Il decreto di sequestro, infatti, aveva come soggetti destinatari [redacted] s.p.a. (ovvero l'ente, o gli enti, eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione, anche per incorporazione o scissione parziale) e solo in via meramente subordinata – in caso di incapacità dei beni della prima – l [redacted] s.p.a., con particolare riguardo ai soli beni immobili nella disponibilità di quest'ultima, "anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria".

5. E' noto che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall'art. 325, comma primo, c.p.p., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errori *in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov; Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; Sez. Un., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254893).

Il provvedimento impugnato, oltre a risultare privo di dispositivo, non espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in tal senso avanzate dal custode, richieste il cui contenuto viene apoditticamente condiviso senza illustrare i motivi della autorizzata estensione, oggettiva e soggettiva, della misura cautelare reale anteriormente disposta.

Non viene esplicitato, infatti, il contenuto delle osservazioni svolte dal custode, né vi sono espressamente indicate le ragioni per cui le stesse siano state ritenute fondate.

Il formale richiamo, operato nel provvedimento impugnato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale eventuali diritti vantati da terzi in buona fede sui beni sottoposti a sequestro possono essere fatti valere nella sede propria, che è quella esecutiva, è genericamente formulato, pretermette il principio della domanda cautelare del P.M. e non spiega le ragioni dell'estensione del sequestro rispetto a soggetti e a beni non ricompresi nel provvedimento cautelare genetico, omettendo peraltro di specificare i motivi per i quali tali beni – facenti capo a società giuridicamente autonome, anche se controllate rispetto a quelle coinvolte nell'indagine - siano stati considerati profitto dei reati associativi ed ambientali oggetto delle imputazioni formulate a carico di persone fisiche poste in posizione apicale nella



società controllante, relativamente agli illeciti-presupposto commessi nell'interesse o comunque a vantaggio di quest'ultima.

Non vengono illustrate, infatti, le ragioni per cui i beni costituenti oggetto del sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque aggredibili con una misura cautelare reale ai sensi degli artt. 19 e 53 del D. Lgs. n. 231/2001.

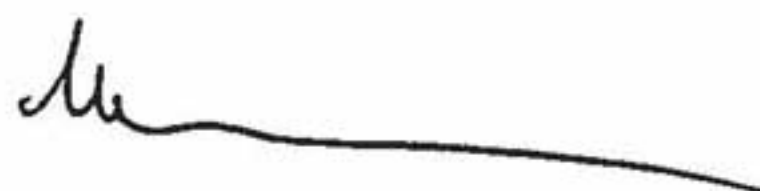
Peraltro, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del sequestro ai beni detenuti dalle società "che si ritengano controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a." poggia su un presupposto - il rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società - la cui esistenza rimane indimostrata, trascurando inoltre la necessaria disamina, con specifico riferimento alla posizione delle società ricorrenti, non solo delle condizioni e dei limiti della responsabilità delle controllanti per quel che attiene ai reati commessi nel contesto delle controllate, ma anche degli effetti e delle correlative implicazioni dell'assunto in tal modo formulato sul piano della configurazione della responsabilità sanzionatoria degli enti.

Non è infatti possibile desumere, dalla struttura del provvedimento impugnato, alcun tipo di relazione tra le risorse patrimoniali delle società (controllate o soggette ad influenza dominante) in tal guisa aggredite dal vincolo cautelare reale e la destinazione impressa al profitto illecito che sarebbe stato ottenuto dalle società indagate (e controllanti) [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a. .

In occasione del decreto di sequestro del 22 maggio 2013, il vincolo cautelare aveva colpito il patrimonio di società indagate [redacted] e [redacted]), in quanto asseritamente avvantaggiate da un profitto-risparmio di spesa conseguente a reati posti in essere nel loro interesse, nonché il patrimonio di un ente [redacted]) beneficiario della scissione parziale di una delle indagate, e dunque attinto in relazione alla possibile obbligazione solidale di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001.

Per effetto del provvedimento impugnato, di contro, il patrimonio di diverse società - non beneficiarie, peraltro, di alcuna operazione di scissione dalle società sottoposte ad indagine - viene sottoposto a misura cautelare in difetto di un'esplicita individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità fissati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Non è possibile, tuttavia, sulla base di una relazione di controllo o di collegamento societario solo genericamente prospettata, e nell'assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l'acquisizione di un illecito profitto, ricavare



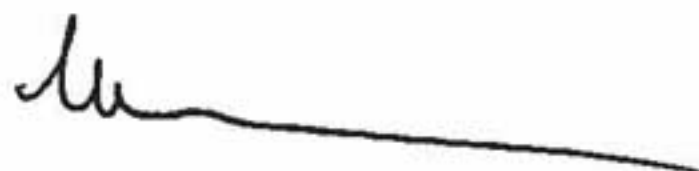
l'esistenza di alcun nesso logico-gluridico tra quest'ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte delle controllate.

6. Sulla base delle su esposte considerazioni deve ritenersi, in definitiva, che la disamina dei tratti identificativi del provvedimento impugnato non ne consente una sicura, o quanto meno riconoscibile, collocazione fra i modelli di atto processuale tipicamente delineati dal sistema e ne rivela, per converso, aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dell'ordinamento, con l'esigenza della sua conseguente rimozione.

Invero, deve considerarsi affetto da abnormità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale elaborato in questa Sede, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Rv. 209603; in motivazione, da ultimo, v. Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).

Provvedimento abnorme, dunque, è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale (*ex multis*, v. S.U., 18-6-1993, P.M. in proc. Garonzi; S.U., 24-3-1995, P.M. in proc. Cirulli; S.U., 9-7-1997, P.M. in proc. Balzan; S.U., 9-7-1997, P.M. in proc. Quarantelli; S.U., 10-12-1997, Di Battista, cit.; S.U., 24-11-1999, Magnani; S.U., 24-11-1999 confl. giur. in proc. Di Dona; S.U., 22-11-2000, P.M. in proc. Boniotti; S.U., 31-1-2001, P.M. in proc. Romano; S.U., 11-7-2001, P.G. in proc. Chirico; S.U., 29-5-2002, Manca; S.U., 25-2-2004, P.M. in proc. Lustri).

Nel caso in esame, come si è rilevato, il provvedimento impugnato non risulta inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza di una domanda cautelare proveniente dall'unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell'ambito di applicazione dell'originario vincolo cautelare reale in relazione ad oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell'iniziale titolo esecutivo, e a soggetti del tutto estranei alla commissione degli illeciti fonte della loro responsabilità



amministrativa ex artt. 19 e 53 del D. Lgs. n. 231/2001. L'esecuzione di quel vincolo è stata in tal modo reiterata, senza individuare le ragioni poste alla base della correlativa imputazione di responsabilità degli enti e senza illustrare i motivi per cui i beni individuati come oggetto del sequestro dovessero considerarsi profitto del reato al fini sopra indicati.

7. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso, deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli Incombenti previsti dall'art. 626 c.p.p.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 20 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis

Il Presidente

dr. Antonio Agro

